Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 31 agosto | Numero 206

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI CONCORSO

Ai termini della deliberazione del Consiglio di presidenza 5 agosto 1920, è aperto un concorso ad un posto di segretario nella biblioteca della Camera, retribuito con lo stipendio minimo di L. 6600, da elevare al massimo di L. 9960 mediante otto aumenti biennali di L. 420 ciascuno. Per tali aumenti saranno computati, in ragione della metà, gli anni di servizio, valido per la pensione, antecedentemente prestati in altre Amministrazioni dello Stato. Insieme con lo stipendio sono corrisposte le indennità temporanee mensili di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Il concorso è per titoli ed eventualmente per esami.

I concorrenti dovranno presentare con la domanda i seguenti documenti:

a) fede di nascita da cui risulti la cittadinanza italiana e la età non superiore ad anni 35;

b) documenti da cui risultino soddisfatti gli obblighi di leva;

c) certificato penale e certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dell'ultimo domicilio, entrambi di data non anteriore alla data del presente avviso;

d) attestato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere, accompagnato da un certificato autentico dei voti riportati negli esami speciali.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica per parte d'un sanitario di fiducia della Camera.

Non saranno presi in considerazione i titoli di chi non possieda una buona calligrafia e non dimostri o non si dichiari disposto a dimostrare, mediante esame, di conoscere, oltre il francese, l'inglese e il tedesco, od almeno una di queste lingue.

Saranno titoli di preferenza la conoscenza di altre lingue straniere e la pratica del servizio delle biblioteche.

Le domande, in carta bollata da lire 2, indirizzate alla biblioteca della Camera, dovranno pervenirvi non più tardi del 30 ottobre p. v.

Roma, 30 agosto 1920.

Il bibliotecario della Camera
ANTONIO ROVINI.

(Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso).

LEGGI E DECRETI

Il numero 1183 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 5 giugno 1920, n. 820, il quale dispone che a decorrere dalla raccolta dell'anno 1920 l'imposta generale sul vino istituita a favore dello Stato sia riscossa all'atto del passaggio del vino al consumo secondo norme da stabilirsi in un successivo Nostro decreto;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire tali norme e di aggiungere nuove disposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorre dalla raccolta dell'anno 1920 l'imposta generale sul consumo del vino stabilita a favore dello Stato col decreto legge 3 settembre 1919, n. 1635, sarà riscossa nella misura di L. 10 per ettolitro.

Sono soggetti all'imposta i vini prodotti nel territorio del Regno o importati dall'estero, di qualsiasi qualità, semprechè genuini nei sensi delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729 e del relativo regolamento approvato col decreto Luo-

luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 216 e contenenti più del 5 0[0] di alcool in volume.

Sui vini provenienti dall'estero, l'imposta è riscossa dalla dogana all'atto dell'importazione.

Art. 2.

Nei casi speciali in cui, a' termini del presente decreto l'imposta sia riscossa in rapporto all'uva od al mosto, la resa in vino, agli effetti dell'imposta medesima, si calcola per l'uva in ragione del 65 0[0] o per il mosto in ragione del 90 0[0].

Trattandosi di mosto commisto a vinacce la resa in vino è determinata caso per caso a seconda della quantità delle vinacce, tra il minimo ed il massimo sopraindicati.

Sul vino ancora torbido od in via di chiarificazione spontanea, ma non separato dalle feccie più grossolane, è concesso un abbuono del 7 0[0] per calo dipendente da evaporazione, da travasi e da ogni altra causa. Questo abbuono è ridotto al 5 0[0] sul vino già separato dalle feccie grossolane mediante travaso o filtrazioni.

Art. 3.

L'imposta si applica:

1° alla vendita del vino fatta dal produttore;

2° al consumo diretto del produttore.

Sono perciò debitori dell'imposta:

a) i compratori del vino, salvo quanto è disposto nel successivo art. 15;

b) i produttori diretti del vino per il consumo proprio e della famiglia, salvo la detrazione o la esenzione di cui all'art. 6.

Nei casi di vendita di uva o di mosto, previsti dagli articoli 16 e 17, l'imposta si applica all'uva ed al mosto con le norme sopraindicate, tenuto conto per la resa in vino del disposto del precedente articolo 2.

Art. 4.

Sotto l'osservanza delle norme e delle garanzie da determinarsi dall'amministrazione finanziaria, sono esenti dall'imposta i vini esportati all'estero o destinati alla distillazione.

Alle medesime condizioni sono altresì esenti le uve ed i mosti esportati all'estero o destinati ad usi industriali e così pure le uve da tavola.

Art. 5.

Il produttore può ottenere l'esonero dal pagamento dell'imposta per i vini distrutti e perduti per incendio o per altre cause di forza maggiore, debitamente giustificate.

Lo sgravio dell'imposta viene decretato dall'intendente di finanza della Provincia.

Art. 6.

Al piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario del fondo da cui il vino proviene, è accordata l'esenzione dall'imposta per il vino destinato esclusivamente al diretto suo consumo e della propria famiglia sino a concorrenza di un ettolitro per ciascun membro della famiglia convivente e di età superiore a 15 anni.

Sono considerati piccoli proprietari coltivatori, coloni, mezzadri o affittuari, agli effetti dell'esenzione di cui al precedente comma, gli agricoltori che attendono direttamente e materialmente, da soli o col concorso prevalente di membri della propria famiglia, alla coltivazione dei vigneti propri o presi a colonia, a mezzadria o in affitto.

Per usufruire di tale esenzione il piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario deve farne espressa richiesta nella denunzia prescritta dall'art. 8; in difetto decade dal diritto all'esenzione medesima.

Art. 7.

Non è ammesso alcun altro abbuono, esenzione o detrazione per qualsivoglia causa all'infuori di quelli specificatamente previsti dagli articoli 4, 5 e 6.

Art. 8.

Entro il 15 ottobre i produttori, per qualsivoglia titolo e per qualsiasi quantità di vino ricavato da uve del raccolto dell'anno in corso, devono farne denunzia scritta al locale Municipio, dichiarando:

a) il cognome, nome e paternità del produttore, nonchè la professione, industria, commercio o arte da esso ordinariamente esercitata;

b) la qualità e la quantità in ettolitri del vino;

c) il luogo e i locali nei quali il vino è depositato;

d) la qualità ed il numero dei recipienti nei quali è contenuto;

e) se e per quale quantità il dichiarante abbia anteriormente venduto ad altri uve, o mosti o eventualmente vino, indicando le generalità dei compratori e richiamando le denunzie al riguardo già presentate al Municipio a norma dei successivi articoli 15 16 e 17;

f) se e per quanta parte il vino dichiarato fu prodotto con uve o mosti acquistati da terzi e se eventualmente della quantità di vino dichiarata, una parte ed in qual misura, sia costituita da vino acquistato in precedenza, indicando in detti casi le generalità dei venditori e richiamando gli estremi del vaglia postale comprovante il già eseguito pagamento a' sensi dei successivi articoli 15, 16 e 17;

g) se il dichiarante sia piccolo proprietario, coltivatore, colono, mezzadro od affittuario del fondo, dal quale provengono le uve che servirono alla produzione del vino, con l'indicazione del numero delle persone di famiglia secolui conviventi e l'età rispettiva.

Qualora nel giorno della dichiarazione si abbia del mosto non ancora imbottato o del mosto commisto a vinacce si deve dichiararne a parte la quantità.

Dove la vinificazione si protragga anche oltre il 15 ottobre o quando lo richiedano altre circostanze speciali debitamente giustificate, l'intendente di finanza della Provincia, sulla proposta del Comune interessato, può prorogare il termine prescritto per la presentazione delle denunzie fino al 31 ottobre successivo.

All'atto della presentazione delle singole denunzie l'Amministrazione comunale deve rilasciare apposita ricevuta, da staccarsi da registro a madre e figlia.

Art. 9.

La denunzia stabilita dal precedente articolo deve essere sottoscritta dal produttore del vino o da un suo rappresentante.

Quando, trattandosi di vino prodotto con uve acquistate, la vinificazione sia stata effettuata presso lo stesso venditore delle uve, la denunzia deve essere sottoscritta anche da quest'ultimo.

Nei casi di mezzadria, masseria o colonia previsti dagli articoli 1647 e seguenti del Codice civile, tanto i proprietari dei fondi da cui il vino proviene, quanto i mezzadri, massari o coloni, oltre alla parte del vino rispettivamente di loro spettanza, sono tenuti ad indicare l'intera produzione ottenuta dai fondi condotti a mezzadria, masseria o colonia.

Per il vino prodotto nelle cantine delle Associazioni di produttori ed in quelle sociali la denunzia deve essere presentata dall'amministrazione delle cantine stesse.

Art. 10.

Ricevute le denunzie, di cui ai precedenti articoli 8 e 9, l'Amministrazione comunale procede nel più breve tempo, ed in ogni caso entro il 30 novembre, alla verificazione, presso ciascun dichiarante, in confronto con la denunzia, della quantità effettiva del vino, ed eventualmente del mosto, facendone risultare da processo verbale sottoscritto dal rappresentante il municipio e dall'interessato.

Le verifiche sono eseguite dagli impiegati ed agenti dell'ufficio daziario municipale, ed in caso di mancanza o di insufficienza di detti impiegati ed agenti, a mezzo di altri funzionari o salariati comunali ed, ove occorra, anche a mezzo di agenti della R. guardia di finanza.

Nei Comuni che riscuotono il dazio di consumo per appalto, le verifiche summenzionate come pure le altre operazioni demandate alla autorità comunale, sono eseguite a mezzo degli appaltatori del dazio stesso. In tal caso gli impiegati ed agenti degli appaltatori si intendono parificati, a tutti gli effetti del presente decreto, agli impiegati ed agenti comunali e ne esercitano le relative attribuzioni.

Per i comuni di Roma, Napoli e Palermo tutte le attribuzioni conferite dal presente decreto alle Amministrazioni comunali ed agli appaltatori daziari sono esercitate dai rispettivi uffici daziari governativi.

Art. 11.

Le verificazioni, di cui al precedente articolo, devono essere eseguite di giorno, in concorso dell'interessato, il quale deve essere presente alla verificazione o personalmente o per mezzo di un suo rappresentante.

Sorgendo contestazioni sulla quantità del vino ed eventualmente del mosto verificato, si compila processo verbale sottoscritto dagli intervenuti alla verificazione. Della contestazione decide definitivamente il sindaco, il quale può ordinare una nuova verifica.

Nel caso che l'interessato od il suo rappresentante non vogliano o non possano firmare perchè analfabeti, o non siano intervenuti per qualsiasi ragione alle operazioni di controllo, il processo verbale, di cui al precedente articolo, è firmato dal funzionario procedente e da due testimoni e fa piena fede delle quantità con esso accertate fino a prova contraria.

Art. 12.

Sulla base degli accertamenti fatti in applicazione dei precedenti articoli, od anche di ufficio in difetto di denunzia da parte degli interessati, l'Amministrazione comunale procede alla determinazione del quantitativo imponibile.

All'uopo essa:

a) tiene conto delle detrazioni per la resa dell'uva e del mosto in vino e per calo, secondo le percentuali fissate dall'art. 2;

b) opera le debite deduzioni in rapporto ai quantitativi di uva, mosto o vino acquistati precedentemente alla verifica e pei quali risulti già pagata l'imposta nei modi prescritti ai successivi articoli 15, 16 e 17;

c) stabilisce e detrae il quantitativo esente da imposta nei riguardi del piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario, quando sussistano le condizioni previste dall'art. 6;

d) aggiunge, in caso, le rimanenze di vino accertate per l'anno precedente, delle quali sia stato consentito il riporto a conto nuovo a mente dell'art. 19.

Art. 13.

Le risultanze degli accertamenti a carico di ciascun produttore sono riportate in apposita matricola pubblicata all'albo pretorio entro il mese di gennaio per la durata di quindici giorni consecutivi.

Per le partite iscritte di ufficio e per le quali non sia stato elevato verbale di contravvenzione, deve inoltre essere provveduto nel mese di gennaio alla notificazione individuale delle risultanze della matricola, a mezzo del messo comunale.

Un esemplare della matricola, dopo la pubblicazione, è comunicato all'Intendenza di finanza della Provincia.

Art. 14.

Contro gli accertamenti eseguiti dall'autorità comunale è ammesso ricorso all'Intendenza di finanza della Provincia, che decide definitivamente, senza ulteriore gravame amministrativo o giudiziario.

Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione della matricola o della notificazione individuale.

I ricorsi non sospendono le operazioni di accertamento e neppure il pagamento dell'imposta nei modi e termini stabiliti dal presente decreto, salvo le rettifiche ed i rimborsi, che fossero da eseguirsi in dipendenza della decisione dell'Intendenza di finanza.

Art. 15.

Sul vino venduto dai produttori, dopo compiuta la verificazione prevista negli articoli 10 e seguenti, l'imposta viene soddisfatta dal compratore mediante corrispondente vaglia postale a favore della sezione di R. tesoreria provinciale.

Il produttore non può consegnare il vino venduto se prima non abbia ricevuto il vaglia predetto, ed in caso di inosservanza di tale obbligo, risponde in proprio dell'imposta nei sensi del successivo art. 19.

Il vaglia postale viene poi rimesso dal produttore all'Amministrazione comunale del luogo di produzione, ed il polizzino annesso al vaglia è ritenuto dallo stesso produttore, agli effetti della finale liquidazione della imposta nei sensi dell'art. 19.

La ricevuta del vaglia rimane al compratore, con obbligo al medesimo di esibirla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

I vaglia postali sono poi trasmessi dall'Amministrazione comunale all'Intendenza di finanza, la quale, nei modi e termini da stabilirsi dal Ministero delle finanze, ne curerà l'invio alla Delegazione del tesoro per l'emissione della corrispondente quietanza.

Art. 16.

L'uva, il mosto ed il vino venduti nel Comune di produzione anteriormente alla verificazione prescritta dall'art. 10, prima di essere asportati dal luogo di produzione, devono essere dichiarati al Municipio che provvede immediatamente alla verifica.

L'imposta viene poi soddisfatta nel modo indicato al precedente art. 15, tenuto conto per la resa dell'uva e del mosto del disposto del precedente art. 2.

La ricevuta del vaglia deve essere conservata dal compratore anche per gli effetti dell'accertamento del quantitativo imponibile ai sensi dell'art. 12.

Art. 17.

L'uva, il mosto ed il vino che il produttore intenda asportare, anteriormente alla verificazione prevista nell'art. 10, dal Comune di produzione in altro Comune, per tentarne la vendita, devono essere denunziati al Municipio prima di iniziare il trasporto e devono essere scortati da bolletta di accompagnamento.

Sulle quantità vendute si corrisponde l'imposta nel modo indicato all'art. 15, tenuto conto per la resa dell'uva e del mosto del disposto del precedente art. 2.

Le quantità invendute, scortate dalla bolletta di accompagnamento, opportunamente annotata, possono essere trasportate in altri Comuni per ritentarne la vendita ovvero essere rinviate nel Comune di produzione. In quest'ultimo caso sono poi comprese nella denuncia del vino di cui al precedente art. 8.

Art. 18.

Entro il 15 agosto dell'anno successivo a quello del raccolto, cui l'imposta si riferisce, i produttori devono denunziare al Municipio la quantità di vino tuttora esistente nelle proprie cantine o nei locali di deposito.

Nei quindici giorni successivi l'Amministrazione comunale procede alle verifiche delle rimanenze denunziate, attenendosi alle stesse modalità prescritte dagli articoli 10 e 11, nei riguardi delle denunzie principali.

In difetto della denunzia nel termine suddetto, il produttore perde senz'altro il diritto ad ottenere la deduzione di qualsiasi rimanenza agli effetti della finale liquidazione dell'imposta di cui all'articolo seguente.

Art. 19.

Nei quindici giorni successivi al termine fissato dal precedente articolo per la verifica delle rimanenze, l'Amministrazione comunale liquida l'imposta dovuta da ciascun produttore.

Questa è determinata detraendo dal quantitativo di vino accertato ai sensi dell'art. 12:

a) le quantità per le quali sia stata riconosciuta l'esenzione a tenore degli articoli 4, 5 e 6 e quelle per le quali sia stato concesso esonero di imposta dall'Intendenza di finanza a' sensi dell'art. 14;

b) le quantità vendute e per cui sia comprovato il già effettuato pagamento dell'imposta mediante i polizzini dei vaglia postali rilasciati a mente degli articoli 15, 16 e 17;

c) la rimanenza regolarmente accertata a' termini dell'art. 18, che deve portarsi sul conto dell'annata seguente.

Entro il 30 settembre le liquidazioni sono notificate, a mezzo del messo comunale, ai singoli interessati, che sono tenuti nei quindici giorni successivi a pagare l'imposta dovuta, mediante vaglia postale, intestato alla sezione di R. tesoreria provinciale, da consegnarsi al Municipio.

Art. 20.

I debitori che non abbiano soddisfatto l'imposta nel termine prescritto dal precedente articolo sono inscritti dall'Amministrazione comunale in apposito elenco, che non più tardi del 31 ottobre viene trasmesso all'Intendenza di finanza.

L'elenco viene poi comunicato dall'Intendenza ad un Ufficio finanziario per la riscossione coattiva dell'imposta medesima, aumentata del 25 0[0 a titolo di soprattassa, con la stessa procedura in uso per le tasse di registro e con privilegio di cui all'art. 1958 n. 1 del Codice civile, esteso al prodotto delle annate precedenti e susseguenti a quello del quale la imposta è oggetto.

I debitori dell'imposta possono, entro 20 giorni dalla ricevuta notificazione, reclamare all'Intendenza di finanza contro le liquidazioni d'imposta operate dall'Amministrazione comunale, a mente del precedente articolo. La decisione dell' Intendenza è definitiva, senza ulteriore gravame amministrativo o giudiziario.

Il detto ricorso non sospende però il pagamento dell' imposta, salvo i rimborsi del caso a contestazione definita.

Il procedimento indicato nel secondo comma del presente articolo è applicabile anche per il ricupero delle somme che nella revisione degli atti di accertamento e di liquidazione dell' imposta, eseguita dalle Intendenze di finanza, risultino dovute all'erario per errore di calcolo o per inesatta applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 21.

È punito colla multa dal doppio al decuplo dell'imposta chiunque in qualsiasi modo sottragga o tenti di sottrarre il vino al pagamento dell'imposta dovuta.

La stessa pena è comminata ai produttori che siano in possesso di vino non dichiarato o che abbiano dichiarato vino in quantità minore di quella effettivamente constatata con le verificazioni, salvo la tolleranza del 5 0[0.

Le uve, i mosti ed i vini asportati dal luogo di produzione, contrariamente alle disposizioni degli articoli 16 e 17, senza la scorta della bolletta di accompagnamento o della ricevuta del vaglia postale attestante il pagamento dell'imposta, sono ritenuti in contravvenzione, rendendosi applicabile la multa prevista dal primo comma del presente articolo.

Ogni altra infrazione al presente decreto, è punita con ammenda da 10 a 200 lire.

Art. 22.

Le contravvenzioni al presente decreto sono accertate dagli agenti alla dipendenza dei Comuni e degli appaltatori daziari, da quelli del corpo della R. guardia di finanza e da qualsiasi altro agente di polizia giudiziaria e sono definite nei modi e termini stabiliti dal testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 sui dazi interni di consumo.

La definizione in sede amministrativa delle contravvenzioni è però deferita esclusivamente, e senza limite di somma, all'Intendenza di finanza.

È ammesso gravame al Ministero delle finanze entro trenta giorni da quello della notificazione della decisione intendentizia.

Le uve, i mosti, i vini, i recipienti o i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione sono posti sotto sequestro a garanzia del pagamento dell'imposta, delle multe e delle spese dovute dai contravventori, con prevalenza ad ogni altro creditore.

Art. 23.

Durante il periodo della vendemmia e della vinificazione e sino a che non siano ultimate le operazioni di accertamento di cui agli articoli 8 e seguenti, gli agenti dell'Amministrazione governativa e comunale e in genere gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di entrare nei locali contenenti le uve, o dove si effettui la loro pigiatura, come pure nelle cantine e nei luoghi di deposito dei produttori e così anche di ispezionare qualunque carico viaggiante di uve, mosto o vino; e ciò agli effetti della vigilanza e per quelle constatazioni che abbiano attinenza con la liquidazione dell'imposta.

A tale scopo deve essere lasciato ai detti agenti libero accesso in quei locali, di giorno, e nei casi di necessità ed urgenza, anche di notte. Per accedervi in tempo di notte gli agenti dovranno però essere assistiti da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 24.

Gli intendenti di finanza provvedono a quanto può occorrere per la retta applicazione del presente decreto.

All'uopo possono dare le opportune disposizioni alle autorità comunali ed agli appaltatori daziari e possono del pari ordinare qualsiasi controverifica della materia imponibile e far eseguire qualunque controllo sugli atti di accertamento dell'imposta.

Art. 25.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 26.

Disposizione transitoria.

Entro il 5 settembre 1920 deve essere provveduto alla denunzia delle rimanenze di vino dell'annata 1919 ed eventualmente delle annate anteriori, e nei dieci giorni successivi, alle relative verificazioni con le stesse modalità fissate dal precedente art. 18.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1184 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304;

Viste le proposte della Commissione istituita col R. decreto-legge 1° aprile 1920;

Visto il R. decreto legge 2 maggio 1920, n. 597;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, di concerto con i ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, l'esercizio della navigazione di Stato sarà restituito all'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato. Il servizio delle linee di navigazione sovvenzionate e lo stralcio dei servizi già dipendenti dalla soppressa Direzione generale del traffico marittimo passeranno alla Direzione generale della marina mercantile.

Art. 2.

La Direzione per l'esercio della navigazione di Stato sarà costituita in relazione al quantitativo che per ciascun grado o qualifica sarà fissato per R. decreto su proposta del ministro dell'industria e commercio di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro dal personale che vi era addetto all'atto del passaggio al soppresso Ministero dei trasporti avvenuto in forza del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1587, e da quello rimanente che era iscritto nel soppresso ruolo del Ministero stesso istituito con l'art. 1 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 27, e che vi sarà assegnato da apposita Commissione nominata dal ministro dell'industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici. Nell'assegnazione sarà data la precedenza a coloro che conseguirono promozioni nel detto ruolo soppresso.

Il personale assegnato alla Direzione dell'esercizio di navigazione di Stato, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al 1° comma del presente articolo, potrà optare per il trattamento stabilito dai seguenti articoli 3, 4 e 5.

Fino a che l'esercizio della navigazione di Stato non sarà restituito all'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, il personale addetto all'esercizio stesso continuerà a prestare servizio presso il Ministero dell'industria e commercio, giusta l'art. 2 del R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304, col trattamento e con le norme di cui al comma 1° dell'art. 3 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1587.

Rientrando nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il personale della Direzione dell'esercizio navigazione di Stato formerà un ruolo separato ai sensi ed agli effetti dell'art. 1 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393. Per detto ruolo si applicheranno le norme del regolamento ferroviario vigenti per i ruoli del personale amministrativo, ausiliario, subalterno, tecnico ed operaio, a seconda della qualifica degli agenti interessati.

Gli agenti iscritti nel suddetto ruolo non potranno in nessun caso essere trasferiti ad altro ruolo ferroviario, salvo che dichiarino di accettare nel ruolo stesso la posizione che avrebbero se fossero sempre rimasti nel ruolo di provenienza; in questo caso potranno conseguire quegli avanzamenti di carriera ottenuti a solo titolo di anzianità e merito dai colleghi rimasti nei ruoli ferroviari e non potranno in alcun modo avvantaggiarsi dei benefizi di carriera a qualsiasi titolo conseguiti durante la permanenza nel ruolo della Direzione dell'esercizio navigazione.

Art. 3.

Il personale già addetto al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari ed inscritto nel ruolo soppresso che non sia assegnato alla Direzione generale dell'esercizio di Navigazione, sarà restituito ai ruoli ferroviari di provenienza col grado, con lo stipendio e nel posto che i singoli agenti avrebbero avuto se non ne fossero usciti. Esso dovrà riprendere effettivo servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato entro due mesi dall'avvenuta assegnazione a norma dell'art. 2 del presente decreto e sarà scrutinato agli effetti delle promozioni in corso presso l'Amministrazione stessa con decorrenza 1° gennaio 1920.

Art. 4.

Coloro che, in seguito alla iscrizione nel detto ruolo soppresso, avevano ottenuto promozioni che non avrebbero conseguito se fossero rimasti nei ruoli di provenienza, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del R. decreto di cui al 1° comma dell'art. 2 dichiarino per iscritto di non volere accettare il ritorno nel ruolo di provenienza alle condizioni di cui all'articolo precedente, sono collocati in disponibilità per la durata e col trattamento stabiliti dall'art. 160 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 5.

Gli impiegati non provenienti da ruoli ferroviari che con decreti già registrati alla Corte dei conti erano stati assunti nel ruolo della Direzione generale dell'elettrificazione, soppressa con l'art. 6 del R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 394, ritorneranno all'Amministrazione da cui provenivano, prendendo nei rispettiv ruoli il grado ed il posto in graduatoria che avevano. Conserveranno però, come assegno *ad personam*, la differenza fra lo stipendio cui hanno diritto pel loro grado e quello che era stato espressamente loro assegnato col decreto di nomina nel ruolo della elettrificazione, senza che, a questo effetto, possa tenersi conto di qualsiasi aumento e di altri emolumenti, di cui gli impiegati sopra menzionati avrebbero goduto se si fosse potuta mantenere ferma loro detta nomina. La somma dell'assegno *ad personam* e dello stipendio non potrà in nessun caso superare lo stipendio massimo del grado cui l'impiegato è assegnato nel ruolo di provenienza.

Questo assegno rimarrà assorbito da ogni aumento di stipendio che, per qualunque causa, sarà dovuto dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

I maggiori stipendi che eventualmente siano stati corrisposti al personale di cui all'art. 3 in dipendenza delle conseguite promozioni saranno ricuperati.

Art. 7.

È abrogato il R. decreto 19 febbraio 1920, n. 154.

Art. 8.

Il personale avventizio riconosciuto meritevole di assunzione in pianta stabile dalla Commissione costituita in base ai RR decreti 1° e 19 febbraio 1920, nn. 94 e 154, sarà sistemato nei ruoli organici approvati dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 669 per la Direzione generale della marina mercantile secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Salvo il disposto dell'art. 19 il personale avventizio non riconosciuto meritevole di assunzione in pianta stabile, che non sia stato licenziato, cesserà di prestare servizio allo scadere del termine per cui trovasi assunto, e, in ogni caso, non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

I posti di ruolo vacanti nella carriera di ragioneria saranno conferiti agli avventizi provvisti del relativo titolo di studio, giudicati idonei in base all'art. 1 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 94.

a) avventizi ritenuti idonei ai posti di segretario nella carriera amministrativa in base al R. decreto 19 febbraio 1920, numero 154;

b) avventizi ritenuti idonei ai posti di ragioniere in base alla medesima disposizione.

Art. 10.

Gli altri avventizi saranno collocati col grado di applicato nel ruolo di terza categoria e la parte che non trova posto in esso in un ruolo speciale di scrivani nell'ordine seguente, serbando per ciascuna delle categorie sotto elencate la graduatoria stabilita dalla Commissione menzionata nell'art. 8.

c) avventizi provvisti dell'occorrente titolo di studio ritenuti idonei per la carriera d'ordine in base alla prima parte dell'art. 1° del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 94;

d) avventizi ritenuti idonei per la stessa carriera in base all'ultima parte di detto articolo;

e) avventizi ritenuti idonei per la carriera d'ordine in base all'art. 3 del R. decreto 19 febbraio 1920, n. 154;

f) avventizi ritenuti idonei al posto di aiutante (grado 10) nel ruolo organico del personale della Direzione generale per la elettrificazione delle ferrovie, soppressa col R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304.

Art. 11.

Coperti i posti vacanti nell'attuale pianta organica della carriera d'ordine, del rimanente personale avventizio sarà costituito presso la medesima Direzione generale della marina mercantile un ruolo provvisorio di scrivani, con lo stesso trattamento di cui attualmente godono, in base al Regio decreto 10 giugno 1920, n. 1919, le dattilografe costituite in apposito ruolo presso il Ministero delle colonie con Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19.

I detti scrivani saranno successivamente assorbiti nel ruolo di terza categoria col grado di applicato via via che in esso si renderanno vacanti i posti.

Art. 12.

Il personale subalterno avventizio tuttora in servizio già addetto al Ministero dei trasporti, che sia ritenuto meritevole di sistemazione a giudizio insindacabile del Sottosegretariato della marina mercantile sarà, entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, assunto ai posti vacanti di usciere di 2ª classe o di inserviente nel ruolo della Direzione generale della marina mercantile, e, occorrendo, in soprannumero nel medesimo ruolo.

Art. 13.

Il ministro dell'industria e commercio, in conseguenza dell'attuazione delle norme contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, è autorizzato a bandire il concorso per i posti attualmente vacanti nella carriera amministrativa del ruolo istituito col decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 659.

Art. 14.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, saranno stanziati nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio i fondi occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 15.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1172. Regio decreto 8 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lozza (Como) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, **in udienza del 25 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale** di Guardia Lombardi (Avellino).*

SIRE!

In seguito ad una inchiesta fatta eseguire dal prefetto di Avellino sulla gestione della civica azienda di Guardia Lombardi, sono state messe in luce numerose irregolarità.

L'Amministrazione comunale era completamente accentrata nelle mani del sindaco, il quale, disponendo senza controllo di tutti i pubblici servizi per fini personali e di partito, aveva ridotto la civica azienda in gravi condizioni di disordini.

Il servizio di tesoreria funzionava irregolarmente, le finanze del Comune erano gravemente dissestate per incuria nell'accertamento delle entrate per la mancata tutela degli interessi del Comune e per la irregolare gestione daziaria; i servizi pubblici erano rimasti in abbandono; il servizio approvvigionamenti era stato gestito dal sindaco come una azienda privata, senza dar conto degli utili e della gestione in genere.

Nessuna vigilanza è stata esercitata sulla Congregazione di carità, ciò che ha prodotto un grave disordine anche nell'amministrazione di tutte le Opere pie locali.

Gli addebiti rilevati dal commissario inquirente sono stati contestati all'Amministrazione comunale, che ha dato le sue controdeduzioni senza riuscire ad infirmarli. E poichè nessun affidamento può farsi sugli amministratori per dare regolare assetto alle finanze comunali e per la riorganizzazione dei servizi, mentre la continuazione di questo stato di cose potrebbe ancora più gravemente compromettere le condizioni del Comune ed ingenerare pericolose agitazioni, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 20 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Guardia Lombardi, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Raimondo Carbonelli è nominato commis-

sario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Altavilla Milicia (Palermo).

SIRE!

Una inchiesta eseguita nell'Amministrazione comunale di Altavilla Milicia, ove dei venti consiglieri assegnati al Comune dieci sono dimissionari e due deceduti, ha accertato il completo abbandono di tutti i pubblici servizi, gravi abusi ed irregolarità commesse da quegli amministratori ed il conseguente sfacelo di tutta la civica azienda.

Poichè tale stato di cose ha provocato in paese un grave fermento, pericoloso per l'ordine pubblico, dopo che il prefetto di Palermo ha affidato provvisoriamente la gestione del Comune ad un suo commissario, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, sul conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 20 luglio p. p., provvedesi con l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Cristoforo Monti, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Melara (Rovigo).

SIRE!

In seguito alle dimissioni presentate da nove consiglieri, l'Amministrazione comunale di Melara, che aveva già in precedenza perduti altri cinque componenti, si è trovata nella impossibilità di funzionare, perchè ridotta a meno di un terzo dei suoi membri.

Il prefetto di Rovigo ha dovuto quindi provvedere, inviando sul luogo un suo commissario.

Non potendosi però procedere a breve scadenza alle elezioni amministrative, ed essendo necessario dare all'amministratore straordinario poteri sufficienti per contrarre un prestito, onde fronteggiare le maggiori spese indorogabili da stanziarsi in bilancio, come per adottare altri importanti provvedimenti eccedenti la mera gestione conservativa, è necessario provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 13 luglio u. s., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Melara, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Vitaliano Fornasari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione di Roma a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Vista l'ordinanza del 21-26 maggio 1920 con la quale il Collegio centrale arbitrale pronunciava l'attribuzione dei fondi Cunicchi e Scopeto, in Fabrica di Roma di proprietà del sig. conte senatore Alberto Cencelli e rigettava invece la richiesta dell'altro fondo Vallecchia dello stesso proprietario;

Visto il ricorso, in data 18 giugno 1920 prodotto dall'Opera nazionale per i combattenti, in persona del suo consigliere delegato e direttore generale, avverso la predetta ordinanza per quanto riguarda il fondo Vallecchia;

Udita la relazione dell'ing. comm. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a termini dell'articolo 11 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612, il ricorso è stato notificato alla controparte il 19 giugno u. s. e che nello stesso giorno è stato depositato l'originale, col referto dell'ufficiale giudiziario, nella segreteria di questo Collegio;

Ritenuto che il rigetto della richiesta del fondo Vallecchia è stato deliberato per questi due motivi:

1. Il fondo Vallecchia distante dagli altri due Cunicchi e Scopeto per circa 5 chilometri, non ha alcuna attinenza con tali fondi, nè per vicinanza, nè per correlazione economica o sistema di conduzione agraria.

2. La destinazione definitiva del fondo Vallecchia a noccioleto, (perchè solo per un primo tempo si consociava un'altra coltura) non rappresenta una importante trasformazione colturale, non solo perchè un noccioleto è una coltura boschiva, ma perchè non può offrire continuità o larghezza di impiego di mano d'opera.

Considerato che di fronte ai su riferiti motivi l'Opera nazionale contrappone nel suo ricorso:

1. Diversi ex-combattenti di Fabrica sono sprovvisti di terreni atti a colture arboree.

2. Il fondo Vallecchia è stato, con gli altri due Cunicchi e Scopeto, offerto spontaneamente dal proprietario.

3. Il noccioleto viene consociato a piante di viti e di olivi con la coltivazione di cereali avvicendati con leguminose; e se nella richiesta è stato detto che tale coltivazione si sarebbe praticata solo nei primi anni di impianto del noccioleto, ciò non esclude che, anche per l'avvenire, a noccioleto adulto, non si possano continuare le coltivazioni erbacee.

4. Il fondo Vallecchia non consiste in un ceduo regolare, ma in un antico bosco del quale rimangono solo grosse ceppaie di quercie e un certo numero di querciole da non dare utile e sicuro affidamento sulla resa in legname.

Nè il disboscamento può portare alcun danno al bacino idraulico forestale della zona, data la leggera pendenza che ha il terreno del fondo in parola.

Il Collegio osserva che le due prime considerazioni esposte dall'Opera sono affatto estranee alle indagini sulle condizioni obbiettive del fondo, in rapporto al titolo giuridico pel quale è chiesta l'attribuzione.

Quanto alla terza considerazione il Collegio nota che la coltura erbacea e così la piantagione di viti e di olivi rappresentano un investimento secondario e accessorio del terreno, essendo il noccioleto la coltura principale prestabilita, la quale coltura specializzata non consente per la forma vegetativa delle sue piante un'altra contemporanea e notevole utilizzazione del suolo, tanto che nel piano presentato si fa cenno di coltivazioni erbacee da praticarsi solo nei primi anni.

Nè il Collegio può entrare in merito ad una variazione di detto piano, variazione consistente nel far continuare, anche a noccioleto adulto, la coltivazione erbacea, poichè il ricorso non può che riflettere l'ordinanza già emessa, nei riguardi del piano prospettato nella richiesta di attribuzione.

E infine rispetto all'ultima considerazione indicata nel ricorso, con la quale in sostanza si tende a mettere in rilievo che, di fronte allo stato attuale di abbandono del fondo Vallecchia, si otterrà un vantaggio economico con la esecuzione del piano già esposto il Collegio non contesta un tal risultato, che facilmente si intuisce; conferma per altro che con l'impianto del noccioleto, sia per la essenza delle piante, sia per lo scarso fabbisogno di mano d'opera, la trasformazione colturale non riveste il carattere di importanza.

Tuttociò considerato, per tale motivo

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, 11 e 12 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 8, 11 e 12 del regolamento approvato con decreto Reale 22 agosto 1919, n. 1612;

Respinge il ricorso in opposizione, prodotto dall'Opera nazionale per i combattenti, avverso l'ordinanza di questo Collegio del 21-26 maggio 1920, che conferma;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 luglio 1920 nella sede del Collegio centrale arbitrale in Roma.

Nonis — *Biscaro* — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini* estensore.

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale, il giorno 30 luglio 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 4 agosto 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 30 agosto 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	150 17	Spagna	—
Londra	77 01	New York	21 44
Svizzera	354 10	Oro	305 33

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	69.72	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.27	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 6). **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	758501	140 —	de Santis *Carmela* di Carmine, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pomigliano d'Arco (Napoli)	de Santis *Maria-Carmina* di Carmine, minore, ecc. come contro
» »	513075 535126	129 50 14 —	Bruno Emilio, *Francesco* e Maria-Luisa fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Meano Ernesta fu Pietro, ved. di Bruno Cesare, dom. in Lanzo Torinese (Torino), con vincolo d'usufrutto vitalizio	Bruno Emilio, *Giuseppe-Francesco* e Maria-Luisa fu Cesare, minori, ecc. come contro
» »	513074 535127	395 50 42 —	Bruno Emilio, *Francesco* e Maria-Luisa fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Meano Ernesta fu Pietro, ved. di Bruno Cesare, dom. a Lanzo Torinese (Torino)	Bruno Emilio, *Giuseppe-Francesco* e Maria-Luisa fu Cesare, minori, ecc. come contro
Consolidato 5 %	152940 152941 152943 152944 152945 152946 152947 152948 152949	50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 —	*Giammetti* Rachele fu Nicola, moglie di De Meo Alfonso fu Michele, dom. a Bari	*Gianvecchio* Rachele fu Nicola, moglie, ecc., come contro
3.50 %	120807	17 50	Peyran Luigia di Abramo, ved. di Pascal Davide e Pascal Maria, Luigi e *Micala* fu Davide, minori, sotto la tutela la prima e gli altri due sotto la patria potestà della detta Peyran Luigia, eredi indivisi, dom. a Perrero (Torino)	Peyran Luigia di Abramo, ved. di Pascal Davide e Pascal Maria, Luigi e *Mical Ester* fu Davide, minori, ecc., come contro
»	127481	17 50	Pascal Luigi Filippo, *Ester Mical*, Maria fu Davide, minori, i primi sotto la patria potestà della madre Luigia Peyran del vivente Abramo e l'ultima sotto la tutela di Giovanni Peyronel fu Bartolomeo, dom. in Perrero (Torino), eredi indivisi del fu Davide Pascal	Pascal Luigi Filippo, *Mical Ester*, Maria fu Davide, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n 6).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 378 — Data della ricevuta: 13 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Maestroni Emilio fu Luigi (pos. n. 680553) — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 5 0|0 — Decorrenza 1° luglio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 9).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3429 — Data della ricevuta: 24 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: La Rocca Maria fu Antonio, dom. a Napoli (pos. n. 712123) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 14 — Capitale cons. 3,50 0|0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 5 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di marzo 1920

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DICHIARANTE — DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
18129	72124	Damiani Carlo	« La fata della neve ». Bozzetto coreografico in quattro quadri di Giuseppe Primo Annoni, trascritto in poesia da Gustavo Macchi. — Partitura per pianoforte	Damiani Carlo	Inedito — Mai rappresentato.
			II. - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18130	72126	Annoni Giuseppe Primo - Macchi Gustavo	« La fata della neve ». Bozzetto coreografico in quattro quadri. Trascrizione in versi di Gustavo Macchi. (Musica di Carlo Damiani). — Libretto - Edizione II, la 1ª essendo dei 1917	Annoni Giuseppe Primo	Tip. A. Colombo, Milano, novembre 1919.
18133	72144	Reni Paolo	« Papillon ». Operetta in tre atti (musica di Carlo Cuffia). — Libretto	Mauro Tommaso	Inedita. — Rappresentata l'opera la 1ª volta al *Nuovo* di Verona il 30 gennaio 1918
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
			. . . .		
			V. - Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
18136	72162	De Giglio A.	« Le fatiche di Ercole ». Mimodramma in 14 periodi	De Giglio A. (Ditta « Le Grandi Films A. De Giglio »)	Inedito — Mai rappresentato.
18125	72106	Di Falco Isidoro	« La maschera ignota » (Le masque rouge). Mimodramma in tre atti	Di Falco Isidoro	Id. — Id.
18126	72107	Lo stesso	« La donna di marmo ». Mimodramma in due atti	Lo stesso	Id. — Id.
18127	72108	Lo stesso	« Due cuori ». Mimodramma in tre atti	Lo stesso	Id. — Id.
18128	72109	Lo stesso	« Una fiamma nella notte ». Mimodramma in cinque atti	Lo stesso	Id. — Id.
18131	72127	Capecchi Cesare	« Girolamo Savonarola ». Visione storico mimodrammatica in cinque atti	Capecchi Cesare (procuratori Barzanò e Zanardo)	Inedita — Mai rappresentata.
18134	72147	Carrère Jean	« Il demone del gioco ». Mimodramma in tre parti	Carrère Jean	Inedito. — Mai rappresentato.
18135	72161	Cinetecnica	« Ed il Tevere ascoltò ». Mimodramma in cinque parti con prologo ed epilogo	Cinetecnica (Ditta - proc. Barzanò e Zanardo)	Id. — Id.
18132	72128	Galassi Carlo	« Mancia competente ». Mimodramma in quattro parti	Galassi Carlo	Id. — Id.

Roma, 27 aprile 1920.

Per il Direttore: E. STRADA.

Ministero dell'industria, commercio e lavoro

(Ufficio della proprietà intellettuale)

ELENCO degli attestati dei modelli e disegni di fabbrica rilasciati nel mese di agosto 1920.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	TITOLO DEL MODELLO	Volume e numero	Numero del registro generale
7 aprile 1919	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	Stoffe per mobili e tappezzerie	Volume 28 n. 55	2889
2 id. »	Ernesto De Angelis per l'Industria dei tessuti stampati, a Milano	Tessuto stampato per fazzoletti	» » 56	2888
7 id. »	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	Stoffe per mobili e tappezzerie	» » 57	2890
7 id. »	La stessa	Stoffe per mobili e tappezzerie	» » 58	2891
7 id. »	La stessa	Stoffe per mobili e tappezzerie	» » 59	2892
7 id. »	La stessa	Stoffe per mobili e tappezzerie	» » 60	2893
16 id. »	Garuti Francesco, a Modena	Sassolino stampa	» » 61	2895
8 maggio »	G. M. Pfaff (Ditta), a Kaiserslautern (Germania)	Tavolino per macchine per cucire	» » 62	2905
8 id. »	La stessa	Tavolino per macchine per cucire	» » 63	2906
11 giugn »	S. Smith & Sons (Motor accessories) Limited, a Londra	Quadro per strumenti indicatori per automobili	» » 64	2907
11 id. »	Gli stessi	Quadro per strumenti indicatori per automobili	» » 65	2908
11 id. »	Gli stessi	Quadro per strumenti indicatori per automobili	» » 66	2909
27 id. »	Gli stessi	Quadro per strumenti indicatori per automobili	» » 67	2910
16 luglio »	Underwood Typewriter Comp., a New York	Macchina per scrivere	» » 68	2911
17 id. »	Old Bill Mascots Ltd., a Birmingam (Gran Bretagna)	Figurino portafortuna per automobili e autotrattori	» » 69	2912
17 id. »	Büchele August, a Zurigo (Svizzera)	Elemento di costruzioni	» » 70	2913
26 id. »	The Palmer Tyre Limited, a Londra	Copertone stradale per cicli	» » 71	2914
28 id. »	Vatteroni Sergio, a Roma	Medaglia commemorativa della partecipazione degli Stati Uniti di America alla grande guerra europea	» » 72	2915
13 agosto »	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 73	2916
12 id. »	Keedck Lee, a New York	Distintivo	» » 74	2917
12 id. »	Lo stesso	Distintivo	» » 75	2918
13 id. »	Pastori & Cas nova (Ditta), a Monza (Milano)	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 76	2919
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 77	2920
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 78	2921
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 79	2922
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 80	2923
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 81	2924
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 82	2925
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 83	2926
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 84	2927
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 85	2928
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 86	2929

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	TITOLO DEL MODELLO	Volume e numero	Numero del registro generale
13 agosto 1919	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	Stoffa per tappezzerie e per mobili	Volume 28 n. 87	2930
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 88	2931
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 89	2932
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 90	2933
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 91	2934
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 92	2935
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 93	2936
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 94	2937
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 95	2938
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 96	2939
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 97	2940
13 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 98	2941
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 99	2942
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 100	2913

Roma, 30 agosto 1920.

Per il direttore: BARATTIERI.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il bando di concorso al posto di segretario economo nella R. scuola professionale per l'alabastro in Volterra, in data 18 giugno 1920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 luglio 1920, n. 155;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il posto di segretario economo nella R. scuola professionale per l'alabastro in Volterra è prorogato sino a tutto il 28 ottobre 1920.

Roma, 26 agosto 1920.

Per il ministro: RUBILLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, portanti miglioramenti economici a favore del personale dei Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del R. Istituto superiore di studi commerciali di Bari nella seduta del 22 luglio 1920;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Bari, è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di diritto commerciale marittimo e industriale.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina, che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento e all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per l'eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 24 agosto 1920.

Il ministro: ALESSIO.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.